

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica

Contributo sulla nuova questione sociale

a cura di

**Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi,
Valeria Fili, Francesco Seghezzi**

Volume III

Covid-19 e sostegno al reddito

a cura di

Domenico Garofalo

ADAPT

LABOUR STUDIES

e-Book series

n. 91

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Domenico Garofalo (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Marina Brollo

Laura Calafà

Guido Canavesi

Paola M.T. Caputi Jambrenghi

Daniela Caterino

Marco Esposito

Valeria Fili

Enrico Gagnoli

Paolo Gubitta

Vito Sandro Leccese

Valerio Maio

Enrica Morlicchio

Alberto Pizzoferrato

Simonetta Renga

Michele Tiraboschi

Anna Trojsi

Lucia Valente

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

ADAPT University Press

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo

indirizzo internet ADAPT University Press

indirizzo e-mail: aup@adapt.it

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di *double blind peer review*, secondo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato scientifico e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Welfare e lavoro nella emergenza epidemiologica

Contributo sulla nuova questione sociale

Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro

a cura di Valeria Fili

ISBN 978-88-31940-40-5 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni

a cura di Domenico Garofalo

ISBN 978-88-31940-41-2 - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito

a cura di Domenico Garofalo

ISBN 978-88-31940-42-9 - Pubblicato il 30 dicembre 2020

Volume IV. Scuola, università e formazione a distanza

a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN 978-88-31940-43-6 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume V. Le sfide per le relazioni industriali

a cura di Michele Tiraboschi, Francesco Seghezzi

ISBN 978-88-31940-44-3 - Pubblicato il 18 dicembre 2020

Volume III.
COVID-19 E SOSTEGNO AL REDDITO

a cura di Domenico Garofalo

INDICE

Solidarietà e sostenibilità: il diritto del lavoro e della sicurezza sociale alla prova della
pandemia da Covid-19 *di Domenico Garofalo, Michele Tiraboschi, Valeria Filì e Francesco*
Seghezzi..... XV

La disoccupazione da pandemia: come passare dall’assistenzialismo di Stato ad una
nuova politica per l’occupazione *di Domenico Garofalo* 1

Sezione I.

Ammortizzatori sociali tra deroghe e novità

Sospensione dell’attività e mora credendi *di Caterina Mazzanti*..... 5

Emergenza epidemiologica e strumenti di sostegno al reddito: la cassa integrazione
guadagni con causale “Covid-19” *di Claudia Carchio*..... 19

Il Fondo di integrazione salariale e di solidarietà bilaterale al tempo del Covid-19:
una conferma dei limiti dell’intervento bilaterale *di Stefano Rossi*..... 63

L’ondata epidemica e i trasporti marittimi: l’intervento del Fondo Solimare *di Enrico*
Claudio Schiavone..... 94

Lo stress test dell’emergenza Covid-19 e il sistema della bilateralità: il caso Fsba *di*
Enrico Claudio Schiavone 113

Fondo di solidarietà volo e CIGS per crisi settore aereo *di Michele Calabria*..... 130

Ammortizzatori sociali in deroga e Covid-19: un’“analisi in deroga” *di Domenico Ga-*
rofalo 148

La galassia delle “indennità Covid-19” per “specifiche” categorie di lavoratori:
spunti per il ripensamento del modello di protezione sociale del lavoro “disconti-
nuo” *di Stefano Caffio*..... 189

Indice

Il (mancato) sostegno al reddito per i dirigenti e per i lavoratori domestici: tra l'iniziale esclusione e un parziale ravvedimento <i>di Stefano Caffio</i>	239
I lavoratori autonomi durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 <i>di Carmela Garofalo</i>	247
L'incumulabilità e l'incompatibilità tra le indennità Covid-19 <i>di Carmela Garofalo</i>	266
La sospensione delle misure di condizionalità <i>di Lucia Valente</i>	277
La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali e delle misure di contrasto alla povertà tra solidarietà, assistenza e ordine pubblico (rinvio) <i>di Domenico Garofalo</i>	296

Sezione II.

Le misure di contrasto della povertà

Il contrasto alle povertà ai tempi del Covid-19: Reddito di cittadinanza e di emergenza <i>di Domenico Garofalo</i>	297
L'istituzione del Fondo per il Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 <i>di Domenico Garofalo</i>	312
La copertura finanziaria degli ammortizzatori sociali e delle misure di contrasto alla povertà tra solidarietà, assistenza e ordine pubblico <i>di Domenico Garofalo</i>	318
<i>Notizie sugli autori</i>	347

L'istituzione del Fondo per il Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19

di Domenico Garofalo

Abstract – L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato la cessazione, riduzione o sospensione di numerose attività lavorative, sia subordinate, sia autonome, specie libero-professionali. Per sostenere il reddito di tali lavoratori privi di ammortizzatori sociali il legislatore ha introdotto il Reddito di ultima istanza (c.d. Rui), il cui esame focalizza i tre aspetti dei destinatari, della misura e della copertura finanziaria.

Abstract – The Covid-19 outbreak has determined the stopping, reduction and suspension of many employed and autonomous work activities, especially among the liberal professions. The legislator has introduced the so called “income of last resort” to support the income of people without social shocks-absorbers. The A. focuses on the beneficiaries, the measure and the financial backing of the afore mentioned new social benefit.

Sommario: 1. L'apparente residualità del Reddito di ultima istanza. – 2. I destinatari delle indennità erogate dal Fondo per il Reddito di ultima istanza. – 3. L'indennità erogata dal Fondo per il Reddito di ultima istanza. – 4. Il finanziamento del Fondo per il Reddito di ultima istanza.

1. L'apparente residualità del Reddito di ultima istanza

A fronte delle esigenze di sostegno del reddito conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Esecutivo ha introdotto numerosi ammortizzatori sociali “speciali”, riesumato in modo significativo quelli in deroga e potenziato quelli già esistenti. Riconducibile alla emergenza pandemica è il Reddito di ultima istanza (da ora Rui), introdotto dall'art. 44, d.l. n. 18/2020, caratterizzato da una denominazione che può indurre ad errati accostamenti al più noto Reddito di cittadinanza o al più recente Reddito di emergenza. A ben guardare e pescando nella memoria, viene riproposto un istituto introdotto vent'anni fa ⁽¹⁾, «con la volontà di far scattare l'intervento del

(1) Si fa riferimento all'omologo Reddito di ultima istanza, istituito dalle Regioni ai sensi dell'art. 3, commi 101 ss., l. 24 dicembre 2003, n. 350, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali riservati a soggetti privi di lavoro, al cui finanziamento avrebbe concorso lo Stato con una quota originariamente pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Fondo a vantaggio di quei lavoratori che non possano accedere a nessun altro ammortizzatore sociale» (2).

2. I destinatari delle indennità erogate dal Fondo per il Reddito di ultima istanza

L'art. 44, d.l. n. 18/2020, non istituisce un ammortizzatore sociale, ma il Fondo (omonimo) destinato a finanziare il Rui, la cui funzione "in via ordinaria" è quella di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (comma 1) (3).

La scarsa formulazione della disposizione non aiuta a delimitare il campo di applicazione del Rui visto che il successivo comma 2 rimette alla successiva decretazione ministeriale la destinazione di parte delle risorse, «in via eccezionale» ed in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.

La decretazione ministeriale ha definito in prima battuta il campo di applicazione del Rui relativamente ai liberi professionisti destinatari delle risorse «in via eccezionale» (4) e solo successivamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che a causa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (5). Stando al d.i. 28 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 44, d.l. n. 18/2020, i destinatari della misura «in via eccezionale» apparentemente sembrano riconducibili a due diverse categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti, aventi in comune l'entità del reddito, al lordo dei canoni di locazione, nonostante l'indennità da erogare sia uno strumento di sostegno al reddito di lavoratori autonomi o professionisti che a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del contagio abbiano visto quasi azzerarsi le possibilità di lavoro ed i relativi guadagni (6).

La prima categoria è quella dei lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai

(2) Così I. ALVINO, *Tutela del lavoro e emergenza da COVID-19. Decreto legge "Cura Italia": strumenti di sostegno del reddito e delle esigenze di assistenza dei lavoratori subordinati e autonomi*, in *treccani.it*.

(3) Cfr. l'art. 2, d.i. 30 aprile 2020, su cui si veda *infra*.

(4) Si veda d.i. 28 marzo 2020.

(5) Si veda d.i. 30 aprile 2020.

(6) In tal senso si veda G. MAGGI, *Fondo per il Reddito di Ultima Istanza per lavoratori e professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria*, in A. PILEGGI (a cura di), *Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica*, LPO, p. 110, secondo il quale «Il Governo ha deliberato quello "stato di emergenza" sconosciuto alla Costituzione, che conosce "soltanto" lo "stato di guerra" che sono le Camere a dover deliberare, conferendo poi al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.)». Per alcune interessanti riflessioni sull'emergenza nella Costituzione italiana, che ha scelto «di regolare non l'emergenza in sé, ma i poteri esercitabili dal governo nei casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 Cost.) e in seguito alla deliberazione dello stato di guerra da parte delle Camere (art. 78 Cost.)», si veda F. PALLANTE, *Il diritto costituzionale e l'emergenza Covid-19*, in O. BONARDI, U. CARABELLI, M. D'ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Ediesse, 2020, pp. 19 ss., spec. 20-21.

provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (7).

La seconda categoria di beneficiari si differenzia dalla prima, da un lato, per la percezione di un reddito complessivo (nel medesimo anno di imposta e comprensivo dei canoni di locazione) compreso tra 35.000 e 50.000 euro e dall'altro lato, per la sopraggiunta cessazione (8), riduzione o sospensione (9) dell'attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (10).

Come si vede la categoria destinataria del sostegno al reddito è unica, variando solo la condizione di accesso al sostegno (11).

L'erogazione è affidata agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori autonomi o professionisti richiedenti, ed ai quali questi ultimi con la domanda autocertificano il possesso dei requisiti previsti (12), con verifica successiva della regolarità (13) ed erogazione dell'indennità (14) in ordine cronologico di presentazione (15), alimentando la prassi del c.d. *click day*.

Il lavoratore autonomo o professionista per ipotesi iscritto a più enti previdenziali dovrà scegliere l'ente al quale presentare la richiesta, non potendo richiedere ed ottenere più di una prestazione. Inoltre, con disposizione di interpretazione "pseudo-autentica", l'art. 34, d.l. n. 23/2020, ha stabilito che ai fini del riconoscimento del Rui i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi quelli non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva (16).

(7) Cfr. l'art. 1, comma 2, lett. a, d.l. 28 marzo 2020.

(8) L'art. 2, comma 1, lett. a, d.l. 28 marzo 2020, per cessazione dell'attività intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Sul punto si veda anche l'art. 2, comma 1, lett. a, d.l. 29 maggio 2020, che allunga il periodo al 30 aprile 2020, e cioè in piena fase 1.

(9) L'art. 2, comma 1, lett. b, d.l. 28 marzo 2020, per riduzione o sospensione fa riferimento ad una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

(10) Si veda l'art. 1, comma 2, lett. a, d.l. 28 marzo 2020.

(11) Giova sul punto evidenziare che tra gli aventi diritto, il Ministero del lavoro, con FAQ del 21 aprile 2020, ha incluso anche i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell'anno 2019 o nei primi mesi del 2020. In sostanza, «l'indennità potrà essere riconosciuta anche in favore di quei lavoratori autonomi e professionisti che, in quanto iscritti agli enti previdenziali di appartenenza durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020, non possano vantare per l'anno di imposta 2018 un reddito derivante dall'esercizio della professione; ciò a condizione che gli stessi abbiano percepito, in quello stesso anno, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ovvero compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro (in presenza, chiaramente, degli altri requisiti prescritti dalla legge)». Sul punto cfr. R. PALLOTTA, *Bonus 600 euro anche ai neo iscritti nel 2019 o nel 2020*, in *Ipsos Quotidiano*, 22 aprile 2020, secondo cui il parametro reddituale in base al quale verificare la sussistenza del diritto all'indennità è rappresentato, comunque, dal "reddito complessivo" percepito per l'anno di imposta 2018, ma tale reddito può non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio della professione.

(12) Si veda l'art. 3, comma 3, d.l. 28 marzo 2020.

(13) Alcuni dati sono verificati grazie ad accordi di cooperazione con altri enti, come l'Agenzia delle entrate e l'Inps, ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.l. 28 marzo 2020.

(14) Si veda l'art. 3, comma 1, d.l. 28 marzo 2020.

(15) Si veda l'art. 3, comma 6, d.l. 28 marzo 2020.

(16) L'art. 34, d.l. n. 23/2020, è stato successivamente abrogato dall'art. 78, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, che ha traslato la previsione abrogata all'interno dell'art. 44, d.l. n. 18/2020.

Con il successivo d.l. 30 aprile 2020 è stato definito il campo di applicazione dei beneficiari dell'indennità erogata dal Fondo di ultima istanza «in via ordinaria» per il mese di marzo 2020, poi prorogata per i mesi di aprile e maggio dal d.l. n. 34/2020⁽¹⁷⁾, evidenziandosi l'appartenenza dei potenziali beneficiari del Rui sia all'area marginale del lavoro dipendente, sia a quella del lavoro autonomo, con una stima di circa 365.000 unità⁽¹⁸⁾.

Alla prima sono riconducibili, da un lato, i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo⁽¹⁹⁾; dall'altro lato, i lavoratori intermittenti di cui agli artt. 13-18, d.lgs. n. 81/2015, anch'essi con almeno trenta giornate lavorative nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020⁽²⁰⁾, a prescindere dall'obbligo di risposta alla chiamata con indennità di disponibilità⁽²¹⁾.

Alla seconda categoria appartengono in primo luogo i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere a partire dal 23 febbraio 2020. Gli stessi a quest'ultima data devono essere già iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile⁽²²⁾. Inoltre vanno ricompresi gli incaricati delle vendite a domicilio, ex art. 19, d.lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti anch'essi alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie⁽²³⁾.

3. L'indennità erogata dal Fondo per il Reddito di ultima istanza

L'art. 44, d.l. n. 18/2020, nulla specifica sull'entità e sull'arco temporale di erogazione del Rui. Pur in assenza di esplicito rinvio la decretazione interministeriale attuativa è intervenuta comunque su questi importanti profili, prevedendo che il Fondo eroghi

⁽¹⁷⁾ Si veda l'art. 84, comma 8, d.l. n. 34/2020.

⁽¹⁸⁾ La relazione tecnica allegata al d.l. 30 aprile 2020, stima rispettivamente in circa 100.000 lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, cui si aggiungerebbero 245.000 lavoratori intermittenti, 5.000 lavoratori autonomi occasionali e 15.000 lavoratori "porta a porta", ipotizzando una spesa complessiva di circa 219 milioni di euro. Una proiezione con ulteriori dati è rinvenibile sul *Corriere della Sera* (www.corriere.it con dati aggiornati al 14 aprile 2020), su cui formula alcune riflessioni G. MAGGI, *op. cit.*, spec. pp. 111 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. gli artt. 2, comma 1, lett. a, d.l. 30 aprile 2020, e 84, comma 8, lett. a, d.l. n. 34/2020. Si veda anche la circ. Inps 29 maggio 2020, n. 67.

⁽²⁰⁾ Cfr. gli artt. 2, comma 1, lett. b, d.l. 30 aprile 2020, e 84, comma 8, lett. b, d.l. n. 34/2020.

⁽²¹⁾ Si veda la circolare Inps 29 maggio 2020, n. 67.

⁽²²⁾ Cfr. gli artt. 2, comma 1, lett. c, d.l. 30 aprile 2020, e 84, comma 8, lett. c, d.l. n. 34/2020.

⁽²³⁾ Cfr. l'art. 2, comma 1, lett. d, d.l. 30 aprile 2020, nonché l'art. 84, comma 8, lett. d, d.l. n. 34/2020.

un'indennità pari a 600 euro mensili per il mese di marzo ⁽²⁴⁾ e per quello di aprile ⁽²⁵⁾, elevata a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 dal c.d. decreto agosto ⁽²⁶⁾.

L'indennità è esclusa dalla formazione del reddito, non è cumulabile con tutti gli altri trattamenti di sostegno Covid-19 e con il Rdc ⁽²⁷⁾, è incompatibile con la titolarità di pensione ⁽²⁸⁾, mentre è cumulabile con le indennità di disoccupazione Naspi, Dis-Coll nonché agricola ⁽²⁹⁾; è condizionata alla c.d. regolarità contributiva, profilo quest'ultimo che ha suscitato vibranti proteste da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali ⁽³⁰⁾. Infine, l'indennità è incompatibile con il lavoro a tempo indeterminato diverso da quello intermittente ⁽³¹⁾.

4. Il finanziamento del Fondo per il Reddito di ultima istanza

L'art. 44, d.l. n. 18/2020, *prima facie*, ha finanziato il Fondo per il Reddito di ultima istanza con un accantonamento di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, da distribuire secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione delegati ad un emanando decreto interministeriale concertato tra Ministro del lavoro e MEF, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ⁽³²⁾, col compito di stabilire anche l'eventuale quota di finanziamento da destinare eccezionalmente al sostegno del

⁽²⁴⁾ Si vedano gli artt. 1, comma 1, d.i. 28 marzo 2020, e 2, comma 2, d.i. 30 aprile 2020.

⁽²⁵⁾ Si veda l'art. 1, d.i. 29 maggio 2020.

⁽²⁶⁾ Cfr. l'art. 13, d.l. n. 104/2020.

⁽²⁷⁾ Si vedano gli artt. 1, comma 3, d.i. 28 marzo 2020 (Rui erogato «in via eccezionale»), e 2, comma 4, d.i. 30 aprile 2020 (Rui erogato «in via ordinaria»).

⁽²⁸⁾ Si vedano gli artt. 34, d.l. n. 23/2020, 78, comma 2, d.l. n. 34/2020, e 2, comma 2, lett. a, d.i. 30 aprile 2020.

⁽²⁹⁾ In tal senso la circ. Inps 29 maggio 2020, n. 67, che, in analogia con quanto previsto per la prestazione di disoccupazione Naspi, dichiara le indennità *ex artt.* 2, comma 1, d.i. 28 marzo 2020, e 2, d.i. 30 aprile 2020, altresì compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, *stage* e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all'art. 54-*bis*, d.l. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

⁽³⁰⁾ Cfr. *Indennità ai professionisti ordinistici: chiesta la deroga alla regolarità contributiva*, in *Lavoripubblici.it*, 1° aprile 2020, in cui si dà conto della richiesta formulata da Feder-Architetti al Ministero del lavoro e al MEF di eliminare l'art. 1, comma 3, d.m. 28 marzo 2020. Infatti, secondo l'associazione di categoria degli architetti «l'indennità dovrebbe essere destinata a soggetti che già versano, e non da oggi, in gravi condizioni di disagio economico conseguente alla progressiva rarefazione delle opportunità di lavoro», per cui «l'eventuale mancato adempimento, per la quasi totalità di questi soggetti, non è da loro voluta ma è una diretta conseguenza di tale condizione di disagio». Peraltro, «l'erogazione di tutte le altre indennità e/o agevolazioni, in particolare quelle previste dagli articoli 27 e 28 del Decreto Cura Italia, non è subordinata al regolare adempimento degli obblighi contributivi, come è giusto che sia, trattandosi di un'indennità con carattere di eccezionalità che non costituisce reddito» ma che «il trattamento riservato ai soggetti destinatari dell'indennità di cui agli art. 27 e 28 del Decreto Cura Italia denota una evidentissima disparità di trattamento e discriminazione rispetto ai destinatari delle indennità dell'art. 44 e del decreto Interministeriale».

⁽³¹⁾ Si vedano gli artt. 2, comma 2, lett. a, d.i. 30 aprile 2020, e 3, comma 1, lett. a, d.i. 29 maggio 2020, sebbene quest'ultima disposizione non menzioni il contratto di lavoro intermittente.

⁽³²⁾ Si veda il d.i. 28 marzo 2020.

reddito dei professionisti iscritti agli enti e alle casse previdenziali, privatizzate per effetto del d.lgs. n. 509/1994, ovvero qualificate come enti di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, con riferimento alle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale.

A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore del d.l. n. 18/2020, il d.i. 28 marzo 2020 ha adottato una prima disciplina attuativa della misura, mettendo a disposizione 200 milioni di euro, quindi una significativa quota del finanziamento complessivo previsto dal citato art. 44, per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria sopra indicati ⁽³³⁾.

Il numero di istanze per la fruizione del Rui e la presenza di altre categorie prive di qualsivoglia istituto di sostegno al reddito ha indotto il Ministero del lavoro ed il MEF a ricorrere alla procedura di cui all'art. 126, comma 7, d.l. n. 18/2020, disponendo una prima riallocazione delle risorse con elevazione dell'originario limite di spesa a 500 milioni di euro ⁽³⁴⁾.

Per il persistere dell'emergenza Covid-19 il Governo ha rifinanziato e prorogato la misura anche per i mesi di aprile e maggio 2020, *ex* l'art. 78, d.l. n. 34/2020, elevando a 1.150 milioni il *budget* a disposizione e a sessanta giorni il termine entro cui adottare la decretazione interministeriale attuativa dell'art. 44, d.l. n. 18/2020, sopraggiunta con d.i. 29 maggio 2020 ⁽³⁵⁾.

Quest'ultimo ha destinato 650 milioni alla misura prorogata prioritariamente per l'erogazione del Rui per il mese di marzo, in relazione alle domande correttamente presentate, ma prive di copertura finanziaria per esaurimento dei fondi *illo tempore* messi a disposizione, pari a 280 milioni di euro ⁽³⁶⁾.

Ovviamente, l'aumento dell'importo del Rui comporta una implementazione degli oneri correlati, riconosciuta nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020 ⁽³⁷⁾.

⁽³³⁾ Si vedano gli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1, d.i. 28 marzo 2020, modificati successivamente dall'art. 4, d.i. 30 aprile 2020, che ha elevato la disponibilità finanziaria da 200 a 280 milioni di euro.

⁽³⁴⁾ D.m. MEF 27 aprile 2020, n. 53073, che ha destinato 280 milioni di euro al sostegno del reddito dei professionisti, ai sensi dell'art. 1, d.i. 30 aprile 2020, emanato in attuazione dell'art. 44, d.l. n. 18/2020.

⁽³⁵⁾ Si veda l'art. 78, d.l. n. 34/2020.

⁽³⁶⁾ Si veda l'art. 1, comma 1, d.i. 29 maggio 2020.

⁽³⁷⁾ Alla copertura si provvede quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 84, comma 12, d.l. n. 34/2020, mentre con riferimento ai residui 405,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44, comma 1, d.l. n. 18/2020.